



----- *Comune di Sondrio* -----

REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
LIMITATE NELLA LIBERTA' PERSONALE

(in attuazione dell'art. 48 dello Statuto)

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 26.11.2010
entrato in vigore il 11.01.2011*

REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE

LIMITATE NELLA LIBERTA' PERSONALE

(in attuazione dell'art. 48 dello Statuto)

Art. 1

Oggetto e principi generali di riferimento

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 4°, dello Statuto.

Art. 2

Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzia ed interazioni operative

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale dei soggetti di cui all'art. 48 dello Statuto anche mediante:

- a) La promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque limitate nella libertà personale;
- b) La promozione di iniziative volte ad affermare per le persone limitate nella libertà personale il pieno esercizio dei diritti di cui all'art. 48 dello Statuto, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.

2. Il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con l'Amministrazione e la Polizia Penitenziaria, volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone limitate nella libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche.

3. Il Garante promuove inoltre l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque limitate nella libertà personale domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Sondrio, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute e allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione; il tutto in un'ottica di recupero e di reinserimento sociale.

4. Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

5. Qualora gli accordi, le convenzioni e le iniziative di cui ai commi precedenti comportino impegni finanziari o di risorse strumentali o umane del Comune, i relativi atti dovranno essere firmati anche da parte del competente organo comunale previa adozione di apposito provvedimento di approvazione dello schema di atto da sottoscrivere.

Art. 3

Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale è preposto un cittadino italiano in possesso di laurea che, per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche o delle scienze sociali, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.
3. Non sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità per la carica di Consigliere Comunale.
4. L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
5. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
6. Qualora nel corso del suo mandato il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio ed adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Art. 4

Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale,

informandone la cittadinanza e stabilendo il termine per la presentazione delle candidature che non dovrà essere inferiore a 30 giorni.

2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature per l'elezione a Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum, nel termine fissato.

3. Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali.

Art. 5

Elezione e durata in carica del Garante

1. Il Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.

3. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione, da tenersi nella medesima seduta delle prime due, per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, si procederà ad una nuova votazione nella seduta immediatamente successiva e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

5. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta.

6. La carica di Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni con i criteri e con le modalità previste per gli amministratori comunali dalla normativa vigente tempo per tempo e nei limiti degli stanziamenti del capitolo di bilancio per le missioni degli amministratori.

Art. 6

Dimissioni e revoca

1. Il Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.

2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante anche per via telematica.

4. Il Garante può presentare, nei successivi venti giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente comunicate a tutti i componenti del Consiglio Comunale anche per via telematica.
5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato, in seduta segreta, con votazione segreta e con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
6. A seguito della decadenza, è avviato il procedimento di elezione di un nuovo Garante secondo la procedura di cui al precedente articolo 4.

Art. 7

Ufficio del garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale

1. Il Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale, per l'esercizio delle proprie funzioni ed attività si avvale dell'articolazione della struttura organizzativa individuata con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Garante potrà avvalersi della consulenza del Segretario Comunale per tutte le questioni di carattere legislativo e regolamentare riguardanti le persone limitate nella libertà personale.

Art. 8

Rapporti con gli Organi del Comune

1. Il Garante presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando con la stessa eventuali disfunzioni riscontrate e formulando eventuali proposte per la loro soluzione.
2. La relazione, acquisito il parere della competente Commissione, viene discussa dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua presentazione.
3. Alla riunione della commissione consiliare e del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Garante il quale, su invito del Presidente, interviene per fornire ai consiglieri informazioni e chiarimenti.
4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta Comunale, del Sindaco e dei Dirigenti.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Garante può inviare apposite relazioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. Il Garante, inoltre, è ascoltato, su sua richiesta, dalla Commissione Consiliare e dalla Giunta, in ordine alle questioni inerenti il suo Ufficio.

7. Le Commissioni Consiliari e la Giunta possono invitare il Garante a presenziare alle loro sedute per avere informazioni circa le attività da lui svolte e su particolari questioni ad esse inerenti.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 14, comma 2°, dello Statuto Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, attiverà la procedura di cui all'articolo 4 per la nomina del Garante.